NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 6 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Quando non e' possibile, a causa del cattivo tempo o per altri fondati motivi, fissare a posto i fanali laterali a luce verde e rossa, questi fanali devono essere tenuti sottomano accesi e pronti per l'uso immediato e, nell'avvicinarsi ad altre navi oppure essendo da esse avvicinati, devono essere mostrati dal lato corrispondente, in tempo utile per prevenire una collisione, in maniera da riuscire visibili quanto piu' possibile e in modo che la luce verde non sia veduta dal lato sinistro, ne' la luce rossa dal lato dritto, ne', se e' possibile, a piu' di due rombi di bussola (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso del lato rispettivo. Per rendere l'uso di questi fanali portatili piu' sicuro e piu' facile, essi devono essere dipinti esternamente con il color della luce rispettiva e devono essere forniti di schermi adatti.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it